



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale civile e penale di Massa
Ufficio fallimentare

riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:

-Dott. Giampaolo Fabbrizzi **Presidente est.**
-Dott.ssa Sara Farini **Giudice**
-Dott.ssa Elisa Pinna **Giudice**

ha pronunciato il seguente

DECRETO

r.g. c.p. 19/015

IL TRIBUNALE,
IL CASO.it

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo presentato in data 16.12.2015, ai sensi degli artt. 160 ss. l. fall., da **S.R.L.**, con sede legale in Carrara (MS), Viale XX Settembre n. 177/B, capitale sociale di Euro 20.000,00, interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Massa Carrara e numero di codice fiscale 01095390454, numero R.E.A.: MS- 112645 lette le integrazioni al piano, i documenti e l'integrazione della relazione ex art. 161, comma 3°, l. fall. depositati in osservanza del decreto del 7.1.2016; sentito il debitore all'udienza del 28.1.2016;

OSSERVA

Occorre in primo luogo premettere che al Tribunale, lungo tutte le fasi in cui si articola la procedura di concordato preventivo, è affidato il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti;



Secondo il più recente orientamento della corte regolatrice, mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole, fermo, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole manifestazione del loro voto (Cass. sent. n. 11497/014). Un particolare momento di emersione del controllo di fattibilità giuridica, nei limiti sopra illustrati, si esprime anche nel sindacato sulla veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso (art. 161, secondo comma, lett. *a, b, c, e d*, l. fall.), sotto il profilo della loro effettiva consistenza materiale e giuridica, al fine di consentire ai creditori di valutare, sulla base di dati reali, la convenienza della proposta e la stessa fattibilità del piano, restando di converso precluso ogni sindacato sulla stima del valore degli elementi patrimoniali effettuata dal professionista attestatore, salvo il caso di incongruenza, illogicità o incompletezza della motivazione (Cass. sent. n. 2130/014; sul vaglio da espletare sulla relazione del professionista ex art. 161, comma 3°, l. fall., cfr. Cass. sent. n. 11014/013);

Ciò premesso, non pare revocabile in dubbio che la domanda di concordato, corredata dalla proposta di soddisfacimento dei creditori concorsuali e del piano descrittivo le operazioni funzionali all'adempimento della proposta, provenga da imprenditore commerciale (all. B ricorso) in possesso dei requisiti soggettivi di carattere dimensionale previsti dall'art. 1 l. fall. (cfr. doc. 8, 9, 10).

La società debitrice versa in stato di vera e propria insolvenza ai sensi dell'art. 5 l. fall., atteso che i flussi di cassa attualmente derivanti dalla prosecuzione dell'attività aziendale appaiono strutturalmente insufficienti ad assicurare il regolare adempimento delle obbligazioni scadute. Va da sé che un ulteriore indice inequivocabile dello stato di decozione emerge dalla declaratoria di improcedibilità, con decreto del 10.9.2015, di una precedente domanda di concordato preventivo a motivo del mancato raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 177 l. fall.

La proposta e le condizioni del concordato preventivo, anche all'esito delle integrazioni ordinate dal Tribunale, sono state approvate in ossequio al disposto dell'art. 152 l. fall., richiamato dall'art. 161, comma 4, l. fall. (all. A ricorso; doc. 1 integrazioni 22.1.2016);

Il piano di concordato è configurato secondo il paradigma della continuità aziendale diretta e risulta corredato dalla documentazione integrativa richiesta dall'art. 161 l. fall., lett. a), b), c), d), e), l. fall., nonché dal piano economico finanziario contenente l'analitica esposizione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività di impresa prevista



dal piano di concordato, oltre all'indicazione delle risorse finanziarie necessarie a farvi fronte (art. 186 bis, comma 2°, lett. a), l. fall.).

Il piano si denota per l'intervento finanziario di San Colombano Costruzioni S.p.A. (che a conferma di tutti i propri impegni ha sottoscritto la domanda di concordato), la quale ai sensi dell'art. 182-*quater*, comma 1° e 3°, l. fall., ad omologa avvenuta, nella fase esecutiva del Piano: 1) erogherà un finanziamento pari ad almeno € 1.000.000,00, assistito dal beneficio della prededuzione ai sensi dell'art. 182 *quater*, comma 1°, l. fall., in favore di _____ 2) a fronte dell'esclusione del diritto di opzione dei soci, rinuncerà contestualmente al rimborso ed alla qualifica prededuttiva, convertendo il finanziamento in capitale di rischio ed acquisendo, così, l'integrale partecipazione in _____ ex art. 182 *quater*, comma 3°, ult. cpv, l. fall.

In particolare, onde tener conto del maggior onere concordatario derivante dalla modificazione della proposta - che di qui ad un momento sarà oggetto di disamina - il piano si articola, nella versione definitiva, secondo le seguenti linee guida, sviluppate intorno ad un orizzonte temporale pari a cinque anni:

- i) prosecuzione dell'attività di impresa da parte di _____ nell'attuale sua composizione sociale, sino all'emissione del decreto di omologazione del concordato;
- ii) messa a disposizione da parte dei co-concessionari della cava, eredi Cattani, della quota parte di produzione a loro spettante sulla cava n. 133, con espressa rinuncia alla ripetizione per un periodo di anni 6.
- iii) delibera di aumento di capitale da parte di _____ se del caso anche avvalendosi, a fini applicativi, del disposto di cui all'art. 185, comma 4°, L. Fall., con esclusione del diritto di opzione da parte dei soci, sottoscrizione e copertura dell'integrale partecipazione al capitale sociale da parte di San Colombano S.p.A. a mezzo della rinuncia al rimborso del finanziamento di almeno € 1.000.000,00, erogato in esecuzione del concordato preventivo e convertito in capitale di rischio.
- iv) riduzione di € 11.000,00 del corrispettivo per il noleggio dei beni strumentali e la rinuncia definitiva alla restituzione di detto importo da parte di San Colombano, subordinata all'omologazione del concordato.

La proposta, di converso, prevede:

- a. pagamento integrale delle spese di giustizia, dei professionisti *ex art.* 160/161 L. Fall. e delle spese relative ai servizi strumentali all'accesso alla procedura;
- b. pagamento integrale di tutti gli altri creditori prededuttivi;
- c. pagamento integrale e dei relativi interessi ed eventuale rivalutazione dei creditori *ex art.* 2751-*bis* n° 1 cod. civ.: il debito maturato a titolo di TFR verrà estinto nell'ambito concordatario per quei dipendenti con i quali il rapporto di lavoro sarà interrotto nelle more della procedura; per i dipendenti che continueranno il rapporto, il debito verrà pagato all'atto dell'effettiva interruzione del rapporto di lavoro.
- d. pagamento integrale e dei relativi interessi di tutti i creditori *ex art.* 2751-*bis* n° 2 e 5 cod. civ.;



- e. pagamento integrale e dei relativi interessi dell'iva, delle ritenute d'acconto
- f. pagamento dei contributi previdenziali, anche per la quota chirografaria, alla stregua di quanto previsto all'art. 3 del D.M. 4 agosto 2009;
- g. pagamento del creditore pignoratorio Unipol Banca S.p.A. sino a capienza, a mezzo escussione dei titoli sottoposti a pegno;
- h. pagamento del creditore ipotecario Unipol Banca S.p.A. sino a capienza per l'importo di € 871.238,00, al netto dell'incidenza delle spese di giustizia *ex art. 111-bis L. Fall.*;
- i. pagamento del creditore ipotecario Unipol Banca S.p.A. dei frutti naturali che matureranno sino alla chiusura della procedura, al netto dell'incidenza dei costi generali e di lavorazione, pari, quanto meno, ad € 164.010,00, salvo ulteriore congruaggio finale all'esito di rendicontazione, da effettuarsi all'atto del pagamento.
- j. pagamento del creditore Unipol Banca S.p.A., per la quota degradata a chirografario, con una somma in percentuale pari al 5%;
- k. pagamento di tutti gli altri creditori prognosticamente incapienti, quindi chirografari e privilegiati generali erariali, divenuti tali in ragione di detta attestata degradazione con una somma in percentuale pari al 10%.

Le somme necessarie al pagamento dell'onere concordatario verranno reperite dalla prosecuzione dell'attività di impresa, nonché avvalendosi di atti di pagamento diretti od accolti liberatori di creditori concorsuali da parte di San Colombano Costruzioni S.p.A. ed a favore e/o in surroga di _____ oltre all'innesto di ulteriore finanza esterna, sempre da parte della San Colombano Costruzioni S.p.A., per l'importo di € 1.000.000,00, da destinare a supporto del Piano ed al pagamento dei creditori prognosticamente incapienti.

La scansione temporale dell'adempimento dei debiti soddisfatti integralmente nei limiti della moratoria ininfluyente di cui all'art. 186 bis, comma 2°, lett. c), l. fall., è la seguente:

- a) per le spese di giustizia *ex art. 2755 e 2770 cod. civ.*, il pagamento del 20% avverrà entro e non oltre gg. 15 dal decreto di ammissione; il pagamento e/o accantonamento del saldo entro e non oltre gg. 360 decorrenti dal decreto di omologa del concordato (di seguito "*dies a quo*");
- b) per le spese di conservazione, manutenzione e mantenimento delle cave, il pagamento avverrà in un arco temporale circoscritto all'esecuzione del Piano;
- c) per tutti i creditori prededuttivi *ex art. 111 l. fall.*, nonché per i privilegiati integralmente capienti (con esclusione dell'iva, delle ritenute d'acconto e dei contributi previdenziali), il pagamento avverrà entro e non oltre gg. 360 dal *dies a quo*;
- d) i debiti assistiti da privilegio *ex art. 2751-bis n. 1 cod. civ.* verranno estinti in numerario, per i soli dipendenti che non proseguiranno il rapporto di lavoro.
- e) I debiti assistiti da privilegio *ex art. 2751-bis n. 2 e 5 cod. civ.* (ove, questi ultimi, sussistenti) verranno estinti in numerario e/o a mezzo di accolti liberatori e/o altre forme di estinzione del debito.



Viceversa, per i crediti non integralmente soddisfatti o soddisfatti oltre la moratoria annuale di cui all'art. 186 bis, comma 2°, lett. c), l. fall., è prevista la seguente suddivisione in classi di creditori, modificata all'esito delle integrazioni richieste dal Tribunale con il decreto del 7.1.2016:

Classe I: crediti per IVA e ritenute d'acconto operate e non versate, comprensivi di interessi legali. I crediti appartenenti alla classe prima verranno soddisfatti con un pagamento integrale e dilazionato, alla stregua di quanto disposto all'art. 182-ter L. Fall., in 8 rate semestrali anticipate di pari importo e proporzionalmente suddivise ed imputate a ciascun creditore erariale, decorsi 540 giorni dal *dies a quo* (*scilicet*: la data di pubblicazione del decreto di omologazione del concordato preventivo);

Classe II: crediti per contributi INPS e INAIL ex artt. 2753-2754 (l. 389/89) e 2778, n. 1, c.c. I crediti appartenenti alla seconda classe verranno soddisfatti, in misura pari al 100% del loro ammontare, in 8 rate semestrali anticipate di pari importo e proporzionalmente suddivise ed imputate a ciascun creditore erariale decorsi 540 giorni dal *dies a quo*.

Classe III: crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione ex artt. 2754 e 2778, n. 8, c.c. I crediti appartenenti a questa categoria verranno soddisfatti in misura pari al 40% del loro ammontare, in 8 rate semestrali anticipate di pari importo e proporzionalmente suddivise ed imputate a ciascun creditore erariale, decorsi 540 giorni dal *dies a quo*.

Classe IV: crediti contributivi di natura chirografaria. I crediti appartenenti a questa categoria verranno soddisfatti in misura pari al 30% del loro ammontare, in 8 rate semestrali anticipate di pari importo e proporzionalmente suddivise ed imputate a ciascun creditore erariale, decorsi 540 giorni dal *dies a quo*.

Classe V: crediti per altri tributi, accessori, interessi, indennità di mora e sanzioni. I crediti appartenenti a questa classe verranno soddisfatti in numerario con il pagamento di una somma percentuale pari al 10%, in 8 rate semestrali anticipate di pari importo e proporzionalmente suddivise ed imputate a ciascun creditore erariale, decorsi 540 giorni dal *dies a quo*.

Classe VI: creditori privilegiati speciali soddisfatti parzialmente per la prognostica incapienza del bene su cui insiste la posizione prelatizia. Si tratta del creditore ipotecario e pignoratizio Unipol Banca S.p.A., il cui credito verrà soddisfatto a mezzo di pagamento in denaro: *i*) sino a capienza del valore di prognostico realizzo del bene, al netto dell'incidenza delle spese di giustizia, pari ad € 871.238,00, *ii*) oltre al pagamento d'una somma pari ad € 164.010,00, per i frutti naturali della cava, al netto delle spese (salvo conguaglio) e *iii*) una ulteriore somma in percentuale pari al 5% sulla quota degradata a chirografo.

Con riferimento ai termini di pagamento, il creditore appartenente a detta categoria, per la quota prognosticamente capiente, oltre ai frutti (al netto dei costi) maturati nel periodo, verrà soddisfatto entro e non oltre 360 giorni decorrenti dal *dies a quo* e, immediatamente dopo, ai sensi dell'art. 108, comma 2°, L. Fall., verrà emesso il relativo decreto "purgativo"; la quota degradata verrà



corrisposta in 8 rate semestrali anticipate di pari importo, decorsi 540 giorni dal *dies a quo*.

In ragione dell'attestata incapienza, non è previsto il pagamento degli interessi.

Classe VII: creditori chirografari e la degradata IVA di rivalsa. I creditori appartenenti a questa classe, ivi compresi quelli divenuti tali per l'accertata incapienza, verranno soddisfatti nella misura del 10%, in 8 rate semestrali anticipate e di pari importo, decorsi 540 giorni dal *dies a quo*, con imputazione proporzionale a favore di ciascun creditore.

Ciò posto, le classi formate dal proponente in seguito alle modifiche apportate con l'integrazione del 22.1.2016 appaiono correttamente articolate secondo posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei (art. 160, comma 1, lett. c), l. fall.), obbedendo al principio dell'ammissibilità di trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse (art. 160, comma 1, lett. d), l. fall.), senza che ciò dia luogo ad un'alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione, dal momento che: (a) il soddisfacimento integrale dell'I.V.A. e delle ritenute d'acconto operate e non versate costituisce implicazione immanente allo statuto eccezionale configurato dalla valenza sostanziale dell'art. 182 *ter* l. fall. (da ultimo, v. Cass. sent. n. 1447/014); (b) le risorse con le quali fronteggiare l'onere concordatario sono in larga parte attinte da apporti finanziari esterni al patrimonio dell'imprenditore, per loro stessa natura svincolati dal regime di soddisfacimento prestabilito dall'ordine legale delle cause di prelazione, a fronte di un attivo patrimoniale del debitore insolvente stimato nella relazione giurata ex art. 160, comma 2°, l. fall., a valori di liquidazione nell'opposto scenario fallimentare, in euro 2.163.820,94 che, sulla scorta del prospetto delle capienze raffigurato a p. 8 della relazione integrativa del professionista che ha attestato la fattibilità del piano, non consentirebbe altro che la soddisfazione dei creditori assistiti da prelazione sino a concorrenza dell'ammontare dei privilegi previsti dall'art. 2751-*bis* n. 2 c.c. (questi ultimi nella misura, peraltro parziale, del 22,5% circa).

Con riguardo agli indici che esprimono l'estraneità degli apporti finanziari al patrimonio del debitore, mette conto evidenziare che: (i) il finanziamento da erogarsi da San Colombano Costruzioni s.p.a. dopo l'omologazione del concordato e la quota parte di produzione accordata dai co-concessionari della cava n. 133 onde soddisfare l'onere concordatario, con espressa rinuncia alla ripetizione per un periodo di anni 6, vengono apprestati con modalità tali da risultare insensibili per la composizione quantitativa del patrimonio del debitore, secondo i principi enunciati da Cass. sent. n. 9373/012 (sul tema, v. anche Trib. Monza 5 novembre 2014, in *www.ilcaso.it*); (ii) le risorse liberate per mezzo dei ricavi generati dalla continuità aziendale non configurano attivo patrimoniale vincolato alla distribuzione secondo i principi di cui agli artt. 2740, 2741 c.c., dal momento che la irreversibile degradazione a rango chirografario della quota dei crediti privilegiati priva di capienza sui beni in relazione ai quali la prelazione insiste non appare suscettibile di reversione una volta che il debitore si sia avvalso della facoltà di soddisfare non integralmente i creditori prelatizi osservando i limiti apprestati dall'art. 160, comma 2°, l. fall.



La dilazione prevista per la soddisfazione dei creditori privilegiati inclusi nelle prime cinque classi appare compatibile con il dettato dell'art. 186 *bis*, comma 2°, n. 2), l. fall., posto che l'orizzonte temporale di soddisfacimento in misura superiore all'anno si compensa con l'attribuzione del diritto di voto sulla proposta di concordato ai sensi dell'art. 177, comma 3°, l. fall., da commisurarsi in sede di adunanza alla perdita economica sofferta per effetto del ritardo (Cass. sent. n. 20388/014; n. 10112/014).

Il trattamento dei crediti previdenziali privilegiati e non, è stato equiparato alle misure percentuali previste dall'art. 3 D.M. 4 agosto 2009¹.

Invero, le tempistiche della dilazione - 8 rate semestrali anticipate di pari importo e proporzionalmente suddivise ed imputate a ciascun creditore erariale decorsi 540 giorni dalla data dell'omologazione - pur restando contenute in un intervallo cronologico di complessivi 60 mesi se globalmente considerate, si disallineano non di meno dal contenuto precettivo dell'art. 3, comma 3° del citato D.M. se si apprezza la previsione della moratoria di 540 giorni dalla data di omologazione del concordato, sul rilievo che la previsione impartita dalla fonte secondaria pare di converso obbedire alla logica di accordare una dilazione insuperabile di sessanta rate, a far tempo dall'omologazione del concordato, senza però alcuna soluzione di continuità. Peraltro, anche a voler considerare la preminente moratoria annuale consentita da una fonte di rango primario posteriore (art. 186 bis, comma 2°, lett. b), l. fall., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. b), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in L. 7 agosto 2012, n. 134), residuerebbe in ogni caso una dilazione di ulteriori 175 giorni - la cui attesa, oltre l'anno di moratoria ininfluenza, si rivelerebbe ineludibile per il pagamento della prima rata semestrale anticipata allo spirare del 540° dall'omologa - del tutto incompatibile con la previsione dell'art. 3, comma 3° del D.M.

Senonché, il Tribunale non è persuaso dall'opinione secondo la quale tanto l'entità della dilazione, quanto la misura percentuale del soddisfacimento dei crediti previdenziali di cui all'art. 3, comma 1° e 2° del citato D.M., configurino condizioni imperative di ammissibilità del concordato preventivo - peraltro al momento non corredato da transazione ai sensi dell'art. 182 *ter* l. fall. - apparendo viceversa maggiormente plausibile ritenere, in aderenza al dettato normativo, che quelle soglie si atteggino a mo' di limiti non già ostativi all'ammissione della domanda di concordato, ma solo interni agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie quali condizioni per l'accettazione della proposta di accordo sui crediti per contributi, premi e relativi accessori di legge formulata ai sensi dell'art. 182 *ter* l. fall. (art. 1, comma 1°, D.M. 4/8/09). Con la conseguenza che anche una dilazione non pienamente conforme a quella prescritta dal citato regolamento non osta all'ammissione del concordato.

¹ Il D.M. 4 agosto 2009, art. 3, comma 1°, prescrive che il pagamento dei crediti privilegiati di cui al n. 8) del primo comma dell'art. 2778 c.c. non può essere inferiore al quaranta per cento. Viceversa, l'art. 3, comma 2°, prescrive che la proposta di pagamento parziale per i crediti di natura chirografaria non può essere inferiore al trenta per cento.



La relazione redatta ai sensi dell'art. 161, comma 3°, 1. fall. dal professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3°, lett. d), 1. fall. attesta con un appagante ed esaustivo percorso logico-argomentativo la veridicità dei dati aziendali - opportunamente rettificati all'occorrenza - e la fattibilità del piano di concordato in continuità aziendale.

Con precipuo riguardo all'ultimo profilo sopra considerato, l'attestatore, esaminato il piano economico-finanziario ed esplicate le cause della crisi, ha posto esaurientemente in rilievo che le preponderanti variabili economico-finanziarie sono sorrette da previsioni prudenziali e realistiche, sia per ciò che concerne i ricavi derivanti dallo sfruttamento delle cave - con stime eminentemente incentrate sulle valutazioni, rispondenti a valori di mercato, già effettuate dai coadiutori del Commissario giudiziale nominati nella precedente procedura di concordato preventivo prematuramente arrestatasi - sia per ciò che concerne le strategie di risanamento e contenimento dei costi, corredate dal supporto di nuovi investimenti in macchinari ed impianti, sia per quel che attiene più strettamente alla sostenibilità finanziaria, stimando congrui i tempi di incasso dei crediti e di pagamento dei fornitori.

Nella relazione integrativa depositata su sollecitazione del Tribunale, il professionista, mercé il richiamo di puntuali e precisi indici normativi che fanno ritenere plausibile la sussistenza dei presupposti per la proroga delle concessioni di sfruttamento delle cave n. 128 e 133, ha restituito coerenza all'attestazione di fattibilità del piano, revocata in dubbio a motivo del disallineamento tra il più ampio orizzonte temporale globale del piano e la (inferiore) durata delle concessioni.

In ordine all'attestazione rilasciata ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 2°, lett. b), 1. fall., persuadono le ragioni addotte a fondamento del giudizio di funzionalità della continuazione dell'attività di impresa prevista dal piano al miglior soddisfacimento dei creditori, il momento di emersione del quale è recato nel rilievo che sulla base del prospetto delle capienze, nel diverso scenario liquidatorio, solo le prelazioni di grado poziore troverebbero un parziale soddisfacimento, di contro garantito, ancorché in una diversa misura percentuale, a tutti i creditori, siano essi chirografari, siano essi assistiti da causa di prelazione, per effetto della continuità diretta dell'attività aziendale.

Infine, occorre dare atto che la proposta reca, declinata nella misura percentuale di soddisfacimento in denaro, l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il debitore si è obbligato ad assicurare a ciascun creditore, secondo il tenore testuale dell'art. 161, comma 2°, lett. e), come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modif., in L. 6 agosto 2015, n. 132.

Una volta superato positivamente lo scrutinio relativo all'assunzione dell'obbligo, sull'estensione e la portata di tale impegno sia qui consentito non indugiare, trattandosi di profilo che verrà in considerazione in corso di procedura, in dipendenza di un eventuale scostamento apprezzabile della percentuale di soddisfacimento effettivamente conseguibile da quella che sostanzia il contenuto dell'obbligazione del debitore.

Visto l'art. 163, comma 1° 1. fall.;



P.Q.M.

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo proposta da **S.R.L.**,
con sede legale in Carrara (MS), Viale XX Settembre n. 177/B, numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Massa Carrara e numero di codice fiscale 01095390454,
numero R.E.A.: MS- 112645, in persona del legale rappresentante pro tempore;

DELEGA

alla procedura il Giudice Dott. Giampaolo Fabbrizzi;

ORDINA

La convocazione dei creditori davanti al GD per l'udienza del _26 maggio 2016_, alle
ore _12.00_____.

FISSA

Il termine di gg. 20 da oggi per la comunicazione del decreto ai creditori.

NOMINA

Commissario Giudiziale il Dott. Alberto Dell'Amico, iscritto all'Albo dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Massa Carrara;

STABILISCE il termine di giorni 15 da oggi per il deposito da parte della ricorrente nella
cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale della somma di Euro _40.000,00_
quale minor somma percentuale, ex art. 163 comma 2 n. 4) l. fall., per le spese che si
presumono necessarie per l'intera procedura.

DISPONE che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste
dall'art. 166 L.F. e che il Commissario Giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166
L.F. un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici
registri.

ORDINA al ricorrente di consegnare al Commissario Giudiziale, entro sette giorni,
copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie.

Così deciso in Massa, in data 4.2.2016

Il Presidente
Dott. Giampaolo Fabbrizzi

